CAMERA DEI DEPUTATI N. 4313

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1989 (Stampato n. 1277)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

RICEVUTO, DE CINQUE

Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 ottobre 1989

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *l)* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato ».

ART. 2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per i proventi di cui alla lettera *l)* dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione ».

ART. 3.

1. All'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 8. Le mance di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito imponibile nella misura del 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta ».

ART. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi d'imposta antecendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni.